



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
PROFESSIONI,

**Linee guida per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla
Legge 14 gennaio 2013 n. 4
«Disposizioni in materia di
professioni non organizzate in
ordini e collegi».**

Punto 1

invio circolare a tutti gli associati ai fini di richiamare gli stessi sull'obbligo d'indicazione in ogni documento e rapporto col cliente della dicitura: "**professionista di cui alla legge...**"; qualora da parte dell'associazione sia stata rilasciata l'attestazione di cui all'art. 7 è necessario indicare anche il numero d'iscrizione

Punto 2

E' necessario che gli statuti associativi siano conformi ai dettami di cui all'art 2 comma 2.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

Si richiama inoltre l'attenzione sull'art. 2 comma 3 circa la promozione da parte dell'associazione della formazione permanente dei propri iscritti e dell'adozione di un codice di condotta la cui osservanza, da parte degli associati, è verificata dalla stessa associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice

Da notare che l'art. 5 comma 1 lettera e) precisa fra gli elementi da pubblicare sul proprio sito web l'obbligo di procedere, da parte degli iscritti, all'aggiornamento professionale con accertamento dell'effettivo assolvimento

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statuari;

Punto 3

L'associazione deve attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore mediante la nomina di un responsabile o mediante stipula di convenzione con associazione di consumatori.

Punto 4

Le associazioni che posseggono i requisiti previsti dalla legge e che rispettano, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, possono richiedere l'inserimento nell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito web.

Punto 5

In ogni caso le associazioni devono pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d), e), f)..

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
 - d) struttura organizzativa dell'associazione;
 - e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
 - f) assenza di scopo di lucro.

Se l'associazione ha autorizzato i propri associati ad utilizzare il riferimento all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi occorre pubblicare sul propriosito web anche gli elementi informativi di cui all'art. 5 comma 2 lettere da a) ad f). In tale ultimo caso l'associazione dovrà assolvere anche all'obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico così come previsto dall'art. 81 del dlgs. n. 59/2010

Garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;**
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;**
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;**
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;**
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;**
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.**

Punto 6

Le associazioni, come previsto dall'art. 7, possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione sotto la responsabilità del rappresentante legale e dopo aver effettuato le necessarie verifiche. L'attestazione potrà riguardare le previsioni di cui alle lettere da a) ad f) del citato art. 7. Tali previsioni sono fra loro alternative e/o cumulative.

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
 - a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
 - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.